

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1569)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 18 febbraio 1971 (V. Stampato n. 1723)*

d'iniziativa del deputato MONACO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1971*

Facoltà dei ciechi civili che svolgono un proficuo lavoro e che sono ex titolari della pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, di optare, al termine dell'attività lavorativa, per tale pensione di reversibilità

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I ciechi che hanno perduto il diritto alla pensione di reversibilità di cui all'articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per essere stati collocati al lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e di privati o per aver intrapreso un lavoro autonomo, possono optare, entro 30 giorni dalla cessazione della attività lavorativa, per la pensione di reversibilità di cui già godevano in virtù del citato articolo 12 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

I ciechi di cui al comma precedente che hanno già cessato dall'attività lavorativa alla data dell'entrata in vigore della presente legge possono esercitare la facoltà di opzione entro sei mesi dalla stessa data.